

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, GIUSTI, BOMBARDIERI e MELANDRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1979

Inquadramento giuridico di alcune attività agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Ripresentiamo con alcune importanti modifiche il disegno di legge n. 1133 sull'inquadramento giuridico di alcune attività agricole, che con il disegno di legge n. 996 d'iniziativa del senatore Chielli è stato all'esame della Commissione agricoltura del Senato nella passata legislatura.

La discussione generale e poi le valutazioni degli aspetti particolari hanno consentito al comitato ristretto di raggiungere all'unanimità un ordine di concetti che hanno permesso di formulare gli articoli, che formano ora oggetto del disegno di legge, non essendo stato possibile l'esame della proposta in Commissione per lo scioglimento anticipato del Parlamento.

Il disegno di legge che presentiamo, pur restando nella logica del disegno di legge n. 1133 da noi presentato nella passata legislatura, si limita, per rendere utile il lavoro compiuto dalla Commissione agricoltura, a definire le questioni più urgenti e a risolvere i problemi che portano più disagio

all'agricoltura e danno alla nostra economia per le forti importazioni di carne e di pesce.

L'allevamento di animali per la produzione di generi alimentari è una necessità per fornire il fabbisogno alla popolazione e per ridurre l'ingente quantità delle importazioni, che hanno come conseguenza un pesantissimo *deficit* agricolo alimentare.

Il Parlamento e il Governo, i partiti politici e le associazioni operanti in agricoltura, le organizzazioni sindacali, l'opinione pubblica e gli economisti concordemente chiedono e propongono interventi per aumentare la produzione agricola.

La questione riguarda: la disponibilità di generi alimentari di prima necessità, la bilancia dei pagamenti con l'estero e quindi i problemi dei cambi della valuta, i molteplici aspetti dell'occupazione e della produzione di reddito.

La legislazione attualmente in vigore per gli allevamenti animali contiene norme imprecise e in modo difforme interpretate, che ostacolano le attività di produzione.

Le incertezze e i contrasti nell'interpretazione delle norme di legge portano disagio agli imprenditori e pongono le attività dell'agricoltura italiana in condizioni di svantaggio rispetto a quelle degli altri Paesi della CEE, che si sono uniformati al trattato di Roma.

Risulta utile alla definizione dei principi di legge il richiamo dell'articolo 2135 del codice civile che recita:

« È imprenditore agricolo chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione e alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura ».

L'articolo considera agricoli tutti gli allevamenti e le connesse attività di trasformazione considerate nei momenti della potenzialità dell'allevamento.

La mancata corretta applicazione dell'articolo 2135 del codice civile ha provocato numerose e svariate cause con gli enti previdenziali e le amministrazioni locali. Gli alle-

vamenti animali sono stati assimilati, ai fini dell'applicazione delle leggi nn. 319 e 690 del 1976, sugli inquinamenti delle acque, agli insediamenti industriali altamente inquinanti, anche se la legge chiaramente dispone che le aziende agricole definite dall'articolo 2135 sono da assimilare agli insediamenti civili.

Tale situazione colpisce soprattutto le piccole e medie aziende, quelle cioè che, disponendo di poca terra, sono naturalmente spinte verso la zootecnia per incrementare il loro reddito altrimenti troppo basso.

Poichè l'articolo 2135 del codice civile non è sempre applicato in modo autentico e si tende a dare dell'imprenditore agricolo un concetto limitato, socialmente ed economicamente arretrato, ignorando l'evoluzione delle tecniche di allevamento, in contrasto con le leggi di sostegno del settore, tendenti a soddisfare le esigenze della collettività, si rende necessario adottare norme precise, che non lascino dubbi sulla qualificazione agricola dell'attività di allevamento di animali a tutti gli effetti, fiscale, previdenziale e assicurativo, e ciò in armonia con la definizione di agricoltura contenuta nel trattato di Roma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'allevamento di volatili, pesce, chiocciolle e conigli effettuato da produttori, singoli o associati, è considerato a tutti gli effetti attività agricola.

Ai titolari di imprese di avicoltura, itticultura, elicoltura e coniglicoltura, singoli o associati, che si dedichino direttamente e abitualmente in modo prevalente all'allevamento, mediante la cura, la selezione, la riproduzione, l'alimentazione e lo sviluppo degli animali, sono estese tutte le disposizioni di legge, ordinarie e speciali, riguardanti l'imprenditore agricolo.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 2 marzo 1931, n. 442, concernenti il trasporto, il commercio e la detenzione del pesce gatto (*Amiuris nebulosus*) non si applicano agli itticoltori che praticano l'allevamento di questa specie, in stabilimenti pubblici o privati.

Art. 3.

Le disposizioni di legge o di regolamento, che siano in contrasto con la presente legge, sono abrogate.